

Riferimenti bibliografici

AMSELEK, PAUL, *Cheminements philosophiques dans le monde du droit et des règles en général*, Paris, Armand Colin, 2012, pp. 647.

Il lavoro presentato è opera di Paul Amselek, professore emerito all'Université Panthéon-Assas di Parigi e a lungo direttore del *Centre de Philosophie du droit* presso quell'Università. Il libro, a dispetto del titolo, che parla di «percorsi filosofici» e sembra, dunque, alludere a una scelta di ricerca intenzionalmente disarticolata, si presenta, invece, come un lavoro compatto e armonico, oltre che come una sorta di compendio di una ricerca lunga e difficile, imperniata sui temi della giuridicità e delle regole.

Ciascuno dei tre itinerari, in cui è suddivisa l'opera, presenta argomenti di interesse assolutamente prioritario ai fini di un loro utilizzo specifico per lo studio del diritto, anche se va detto che l'ambizione – realizzata – dell'autore è consistita nell'approntare uno strumento, che, come dice il titolo, non si limiti allo studio del diritto, ma possa essere applicato all'analisi delle «regole in generale». I temi presentati sono certo di grande portata, trattandosi, nella prima parte, dell'indagine «fenomenologica» su che cosa sia il diritto, nella seconda, di che cosa significhi «emanare norme giuridiche» – il che, specificamente, comporta, nella teoria di Amselek, misurarsi con gli atti linguistici – e, nella terza, infine, del ruolo particolare svolto, all'interno del diritto, dall'interpretazione.

Va subito detto che la peculiarità del lavoro consiste nell'aver saputo compiere un'interessante contaminazione, non solo, com'è più comune – conformemente a ciò cui ci ha abituato la filosofia del diritto del Novecento –, tra la linguistica e la filosofia giuridica, ma anche, e con grande perizia e passione, tra analisi giuridica ed ermeneutica, nonché tra diritto e letteratura. Come si diceva, infatti, questo libro mira a presentare una teoria, che non sia limitata all'analisi delle «regole» giuridiche, ma delle regole *tout court*, per il semplice motivo che, aristotelicamente, non ci si può sottrarre all'individuazione scientifica della differenza specifica. Anzi, a questo proposito, il riferimento esplicito è a un autore, con cui Amselek intrattiene uno speciale rapporto, e fin dalle sue prime opere, ossia Edmund Husserl. Non è un caso, allora, che la prima parte del libro consista in una «ricerca fenomenologica», dove il riferimento a quest'autore, ormai classico, della filosofia, si limita, tuttavia, all'utilizzo del suo specifico metodo – consistente in vari livelli di analisi e di generalità di specificazione, appunto –, rinunciando a una più coinvolgente accettazione della globale visione ontologica husserliana e, in particolare, a quella corrente dottrina, che, entro il diritto, tentò di applicarla.

Il risultato di questo percorso è la delineazione dell'oggetto, che, com'è noto, è la *conditio sine qua non* di ogni scienza. Amselek, infatti, ci rende edotti che, attraverso l'insegnamento husserliano, finisce per essere evidente il fatto che, per capire le norme giuridiche, è inevitabile prendere in considerazione e analizzare gli oggetti più generali che le precedono e, dunque, avvicinarsi per gradi all'obiettivo ultimo. Il percorso, così, mostra un'articolazione secondo

una sequenza che vede l'indagine muoversi intorno al diritto, innanzitutto, in quanto costituito di regole, poi, in quanto costituito di regole di condotta e, infine, in quanto costituito di regole di condotta di un tipo particolare. È per questo motivo, in ultima analisi, che, come Amselek afferma, «per cogliere in pieno e in maniera corretta quanto pertiene al concetto del diritto, il teorico giurista si trova costretto a estendere le sue indagini e i suoi approfondimenti e a procedere egli stesso allo svelamento dell'insieme degli elementi che formano il contenuto di questo concetto, anche di quelli che fuoriescono dal suo stretto ambito di competenza» (48).

Questa pervasività dell'indagine portata avanti dal teorico del diritto – nella quale Amselek fa un atto di fede – trova pieno riscontro nelle parti seconda e terza dell'opera, che affrontano questioni di grande rilevanza per la comprensione del diritto. Più precisamente, entro il secondo itinerario, alla domanda «che cosa viene chiamato "emanare delle regole giuridiche"?» l'autore risponde con la teoria degli atti linguistici, nella misura in cui è convinto che, per individuare la specificità delle regole del diritto, è necessario mettere a confronto i vari tipi di regole, ma all'interno delle categorie del linguaggio. Si tratta della questione sottile riguardante la distinzione tra atti (linguistici) deontici e atti prescrittivi e del fatto che, senza mantenere questa, spesso trascurata, separazione tra due insiemi, certo intersecantisi, ma non coincidenti, è impossibile venire a capo di una chiarificazione del senso delle molteplici categorie di regole. Il terzo itinerario, invece, indaga il campo affascinante dell'interpretazione del diritto ed è, forse, la parte più vivace e sentita del libro. Lo è, *in primis*, perché, com'è ricordato specificamente dall'autore, l'interpretazione chiama direttamente in causa il protagonista indiscusso delle scienze umane, ossia la libertà umana che interferisce – a differenza di quanto accade nelle leggi naturali – con le leggi in cui quelle sono organizzate. Inoltre, nel cammino percorso da Amselek, la libertà dell'interprete giuridico si confronta con gli attori di altri tipi di interpretazione, portando al culmine la ricchezza dottrinale e culturale del libro. Assistiamo, così, ad una ricca disamina, tanto di discipline e contesti di discorso, che l'autore considera preziosi per meglio comprendere nella loro analogia con il diritto l'opera di interpretazione che ne palesa il senso più riposto – ecco allora i confronti con l'esegesi dei testi letterari, delle opere teatrali e dei testi sacri –, tanto di autori ritenuti centrali per le loro teorie sul tema. Ed è proprio il confronto con le diverse posizioni che, inducendo Amselek a prendere le distanze, sia dalle teorie oggettiviste, sia da quelle realiste, in nome del fatto che il giusto equilibrio sia in una posizione intermedia, lo conduce ad affermare che «sono sempre i testi del legislatore che servono da supporto e da inquadramento all'attribuzione di senso dell'interprete» (591), ma nel significato specifico – e sbalorditivo! – che, di là dall'intenzione dell'autore del testo, suscettibile di rispetto da parte dell'interprete e, tuttavia, non sempre facilmente rinvenibile, vi è, sovrana l'intenzione del testo stesso. Anche la legge, come l'opera letteraria, vive una vita indipendente dal suo autore e il rispetto di questa vitalità è il compito preciso dell'interprete, che si manifesta in entrambi i modi, quello della creazione di senso e quello del suo svelamento.

Giuliana Stella